

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 172

29° anno

30° giugno 1986

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2009/86 del Consiglio, del 24 giugno 1986, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro . . . 1
- Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro . . . . . 2

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/86 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1986

relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per poter realizzare i propri obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, l'accordo di cooperazione con i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana, nonché Panama;

considerando che talune azioni di cooperazione economica prospettate dall'accordo oltrepassano i poteri d'azione previsti dal trattato nel settore della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i

paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

Nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 7 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE**

**tra la Comunità economica europea, da un lato ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro**

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

da un lato, e

**I GOVERNI DEI PAESI PARTE AL TRATTATO GENERALE DI INTEGRAZIONE ECONOMICA CENTRAMERICANA (COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS E NICARAGUA) NONCHÉ IL GOVERNO DI PANAMA,**

dall'altro,

**RAMMENTANDO** il comunicato comune della riunione ministeriale di San José di Costa Rica, rilasciato nei giorni 28 e 29 settembre 1984,

**CONFIRMANDO** la loro volontà politica di istituire una nuova struttura di dialogo economico tra la Comunità e l'Istmo centramericano, attraverso l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione economica, commerciale, finanziaria, tecnica e sociale tra le due regioni,

**RICONOSCENDO** l'interesse di consolidare e conferire una forma istituzionalizzata alle loro relazioni reciproche, utilizzando la struttura istituzionale esistente nella Comunità e quella esistente nell'Istmo centramericano,

**SOTTOLINEANDO** l'importanza fondamentale che le due parti contraenti anettono al consolidamento ed al rafforzamento dell'integrazione regionale in quanto potenziale per lo sviluppo dei paesi dell'Istmo centramericano nonché elemento basilare per la stabilità della regione,

**TENENDO CONTO** della volontà della Comunità di agevolare gli sforzi di integrazione regionale con azioni che permettano di tutelare e promuovere l'interdipendenza economica di questi paesi, in particolare la riattivazione e l'espansione del loro commercio reciproco,

**CONSIDERANDO** che la Comunità è disposta a partecipare allo sforzo dei paesi dell'Istmo centramericano per eliminare gli ostacoli al loro sviluppo, ricorrendo ad un'azione concertata e risoluta che rispetti le priorità di ciascun paese, a prescindere dai mezzi scelti a tal fine, e che rafforzi il coordinamento e la realizzazione dello sviluppo economico regionale,

**DESIDEROSI** di contribuire, nella misura delle proprie risorse umane e materiali, all'instaurazione di una nuova fase di cooperazione internazionale basata sull'uguaglianza, la giustizia, il progresso, il rispetto, i vantaggi e l'accordo reciproci. Questa cooperazione sarà realizzata tra partner uguali, nel rispetto del diverso grado di sviluppo dei paesi dell'Istmo centramericano e dei paesi della Comunità,

**CONSAPEVOLI** dell'interesse che riveste per i paesi dell'Istmo centramericano il potenziamento della produzione in ciascun paese, in particolare, in quelli che presentano un divanzo cronico negli scambi interregionali, al fine di permettere loro la ripresa,

**DECISI** a contribuire alla stabilizzazione della regione centramericana, soprattutto attraverso la realizzazione di azioni intese a migliorarne la situazione socioeconomica il cui ritardo è la causa fondamentale dell'instabilità sociale,

**CONSAPEVOLI** degli effetti negativi che la situazione economica mondiale ha provocato nei paesi dell'Istmo centramericano, in particolare a causa delle caratteristiche peculiari della loro economia nonché della situazione generale nella regione,

**CONCORDI** nell'intento di stimolare lo sviluppo integrale dei paesi dell'Istmo centramericano onde aumentare il tenore di vita dei loro abitanti,

**AFFERMANDO** il proprio attaccamento ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed ai valori democratici, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, nonché della dignità e del valore della persona umana,

HANO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Signor Jacques POOS,  
ministro degli Affari esteri del Granducato del Lussemburgo,  
presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee;  
Signor Claude CHEYSSON,  
membro della Commissione delle Comunità europee;

PER I PAESI DELL'ISTMO CENTRAMERICANO:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA:

Dr. Carlos José GUTIERREZ GUTIERREZ,  
ministro degli Affari esteri e dei Cult;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SALVADOR:

Dr. Rodolfo CASTILLO CLARAMOUNT,  
vicepresidente della Repubblica;  
ministro degli Affari esteri;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA:

Lic. Fernando ANDRADE DIÁZ-DURÁN,  
ministro degli Affari esteri;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS:

Dr. Edgardo PAZ BARNICA,  
ministro degli Affari esteri;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA:

Padre Miguel D'ESCOTO-BROCKMAN,  
ministro degli Affari esteri;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA:

Dr. Jorge ABADÍA AREAS,  
ministro degli Affari esteri;

I ministri centramericani degli Affari esteri in quanto rappresentanti dei loro rispettivi paesi e del trattato generale di integrazione economica centramericana, nonché il ministro degli Affari esteri di Panama,

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONCORDATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

### Obiettivi generali

#### Articolo 1

Le parti contraenti — la Comunità economica europea, in seguito denominata «Comunità», da un lato, e i paesi parte al trattato generale di cooperazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) nonché Panama, dall'altro, in seguito denominati «paesi

dell'Istmo centramericano», o «Istmo centramericano» — hanno deciso di concludere il presente accordo di cooperazione con i seguenti obiettivi principali:

- a) ampliare ed approfondire le loro relazioni di cooperazione economica, commerciale e di sviluppo su basi di equità, rispetto e vantaggi reciproci, tenendo conto della situazione di minore sviluppo relativo dell'Istmo centramericano;

- b) rafforzare le relazioni fra la Comunità e l'Istmo centramericano e conferire loro una forma istituzionale, utilizzando per quanto possibile l'infrastruttura istituzionale esistente nelle due regioni;
- c) contribuire a risolvere i problemi dell'Istmo centramericano, aggravati in particolare degli effetti della crisi economica attuale;
- d) contribuire a riattivare, ristrutturare e rafforzare il processo di integrazione economica dei paesi dell'America centrale;
- e) promuovere l'assistenza finanziaria e la cooperazione scientifica e tecnica in grado di contribuire allo sviluppo dell'Istmo centramericano, mettendo l'accento soprattutto sullo sviluppo rurale e sociale e sul potenziamento dei settori agricolo e industriale.

#### Articolo 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, saranno avviate azioni in particolare nei settori della cooperazione economica, commerciale e dello sviluppo.

#### Cooperazione economica

##### Articolo 3

1. Entro i limiti delle loro competenze, tenendo conto dell'interesse reciproco e conformemente agli obiettivi a lungo termine delle rispettive economie, le parti contraenti si impegnano a instaurare tra le due regioni una cooperazione economica della massima portata, che non escluda a priori nessun settore e tenga conto dei loro diversi gradi di sviluppo.

Obiettivo di detta cooperazione sarà di contribuire, in modo generale, allo sviluppo delle rispettive economie ed al miglioramento del rispettivo tenore di vita, ed in particolare di:

- a) promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, nonché lo sviluppo industriale, agroindustriale ed energetico;
- b) incoraggiare il progresso tecnologico e scientifico;
- c) creare nuove possibilità occupazionali;
- d) favorire lo sviluppo regionale ed incoraggiare il processo di integrazione economica regionale e lo sviluppo del commercio interregionale;
- e) tutelare e migliorare l'ambiente;
- f) incoraggiare lo sviluppo rurale;
- g) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati.

2. Per conseguire questi obiettivi, conformemente alle loro rispettive legislazioni, le parti contraenti cercheranno più particolarmente di facilitare ed incoraggiare in modo opportuno:

- a) uno scambio di informazioni che interessi la cooperazione economica e lo sviluppo di contatti e di attività promozionali tra le imprese e le organizzazioni delle due regioni;
- b) legami più stretti fra i rispettivi settori economico, industriale, agricolo, dell'allevamento e minerario;
- c) una cooperazione nel campo delle scienze, delle tecniche, dello sviluppo industriale, del settore agroindustriale, dell'agricoltura e dell'allevamento, dell'industria estrattiva, delle risorse naturali, della pesca, dell'infrastruttura, dei trasporti e delle telecomunicazioni nonché dell'ambiente e del turismo;
- d) una cooperazione nel settore energetico, che comprenda in particolare lo sviluppo di nuove fonti di energia e tenga conto dei lavori della stessa natura avviati da altri organismi internazionali ed intesi a favorire l'indipendenza dai prodotti energetici derivati dal petrolio;
- e) la promozione degli investimenti europei a complemento dell'investimento nazionale e regionale dei paesi dell'Istmo centramericano nonché la costituzione di imprese comuni nei settori di interesse per la regione, conformemente ai programmi e al contesto giuridico di detti paesi e nell'osservanza di disposizioni che non dovranno essere discriminatorie rispetto a quelle che disciplinano altre fonti di investimento.

Per migliorare il clima degli investimenti, le parti contraenti provvederanno a creare condizioni adeguate alla loro espansione su una base favorevole a ciascuna delle parti; in particolare favorendo l'estensione da parte degli Stati membri della Comunità e dei paesi dell'Istmo, degli accordi di promozione e di protezione degli investimenti;

- f) la cooperazione bilaterale e multilaterale con la regione dei Caraibi e dell'America latina.

3. Per quanto riguarda in particolare i settori indicati al paragrafo 2, lettera c), la commissione mista prevista all'articolo 7 provvederà a che le azioni di cooperazione vengano realizzate conformemente alle priorità fissate dai paesi dell'Istmo centramericano.

#### Cooperazione commerciale

##### Articolo 4

1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere uno sviluppo armonioso, una diversificazione e un miglioramento qualitativo dei loro scambi commerciali mediante azioni appropriate intese ad un'espansione per quanto ampia possibile di detti scambi, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo.

2. Le parti contraenti convengono di studiare i metodi e i mezzi atti ad agevolare gli scambi commerciali ed a superare gli ostacoli in materia, in particolare quelli non tariffari e quasi tariffari, tenendo conto, tra l'altro, dei lavori delle organizzazioni internazionali.

3. Conformemente alle loro legislazioni, nelle rispettive politiche le parti contraenti si sforzeranno:

- a) di ricercare i mezzi per una cooperazione bilaterale e multilaterale che permetta di risolvere i problemi commerciali di interesse comune, compresi quelli relativi ai prodotti di base, ai prodotti semilavorati e ai prodotti finiti;
- b) di accordarsi le più ampie agevolazioni in materia di trattative commerciali;
- c) di tenere pienamente conto degli interessi e dei fabbisogni rispettivi tanto per quanto riguarda l'accesso ai mercati dei prodotti di base, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, quanto in materia di stabilizzazione dei mercati internazionali delle materie prime, secondo gli obiettivi concordati nei fori multilaterali competenti;
- d) di studiare e raccomandare misure di promozione commerciale tali da incentivare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni, in particolare il commercio interregionale dell'Istmo centramericano nonché gli scambi di questa regione con le regioni vicine:
  - facilitare il ravvicinamento tra gli operatori economici delle due regioni onde diversificare ed aumentare le correnti commerciali;
  - promuovere la formazione professionale nei paesi dell'Istmo centramericano per quanto riguarda le tecniche del commercio estero e della promozione commerciale;
  - favorire la divulgazione dell'informazione commerciale tra i paesi delle due regioni;
  - fornire l'assistenza tecnica in materia di controllo della qualità;
- e) di raccogliere per quanto possibile il parere dell'altra parte contraente circa le misure che possono sortire un effetto sfavorevole sugli scambi tra le due regioni.

#### Trattamento della nazione più favorita

##### Articolo 5

1. Per le loro importazioni o esportazioni di merci, le parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori riguardanti:

- l'applicazione dei diritti doganali e i canoni vari, comprese le relative modalità di riscossione,
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, deposito o trasbordo,
- le imposte indirette e le altre imposizioni interne,
- le modalità di pagamento, in particolare l'assegnazione delle valute e del trasferimento di questi pagamenti,
- i regolamenti in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione ed uso delle merci sul mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai vantaggi accordati al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure a seguito della creazione di siffatta unione o zona, compresi i vantaggi accordati nell'ambito di una zona economica regionale nell'America latina;
- b) ai vantaggi accordati ai paesi limitrofi per agevolare gli scambi tra zone frontaliere nonché gli scambi tra i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana e quelli di detti paesi con il Panama;
- c) ai vantaggi accordati a paesi specifici, conformemente all'accordo generale nelle tariffe doganali ed il commercio;
- d) ai vantaggi che i paesi dell'Istmo centramericano accordano a taluni paesi, conformemente alle disposizioni del protocollo sui negoziati commerciali tra i paesi in sviluppo, nell'ambito dell'accordo generale nelle tariffe doganali ed il commercio.

3. Il presente articolo si applica fermi restando i diritti e gli obblighi esistenti sulla base delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

#### Cooperazione allo sviluppo

##### Articolo 6

1. La Comunità riconosce che i paesi dell'Istmo centramericano costituiscono una regione in sviluppo. Per consolidare ed accelerare detto sviluppo e rafforzare in particolare il processo d'integrazione regionale, la Comunità lancerà azioni di aiuto allo sviluppo a favore dei paesi dell'Istmo centramericano, nell'ambito di programmi che essa applica ai paesi in sviluppo. Queste iniziative conferiranno particolare importanza ai progetti di sviluppo rurale integrato, alle azioni comuni di formazione, alle attività intese a raggiungere, a livello regionale, l'autosufficienza alimentare e una migliore situazione sanitaria.

2. Inoltre, le parti contraenti cercheranno di facilitare ed incoraggiare in modo opportuno la cooperazione tra le istituzioni finanziarie delle due regioni. Esse si sforzeranno d'altra parte di sfruttare le possibilità di coordinamento e di cofinanziamento tanto per quanto riguarda quelle della Comunità con gli Stati membri quanto quelle con i paesi dell'Istmo centramericano oppure con gli organismi internazionali e i paesi direttamente interessati al suo sviluppo.

#### Commissione mista di cooperazione

##### Articolo 7

1. È istituita una commissione mista di cooperazione composta di rappresentanti della Comunità economica

europea e di rappresentanti dei paesi dell'Istmo centramericano assistiti da rappresentanti degli organi del trattato generale di integrazione economica centramericana.

2. La commissione mista è incaricata di studiare e di favorire le azioni necessarie e di valutarne i risultati per il concretamento della cooperazione oggetto del presente accordo. La commissione mista formula le raccomandazioni in merito. È altresì suo compito raccomandare soluzioni in caso di divergenze tra le parti per quanto riguarda l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

3. La commissione mista è costituita ad un livello opportuno ai fini di agevolare l'applicazione del presente accordo e favorire la realizzazione dei suoi obiettivi.

4. Se necessario, la commissione mista può organizzare sottocommissioni specializzate incaricate di svolgere i compiti fissati dalla medesima.

5. La commissione mista definisce il proprio regolamento interno ed il proprio programma di lavoro.

6. La commissione mista tiene di norma una sessione all'anno. Altre sessioni possono essere convocate di comune accordo.

#### Altri accordi

##### Articolo 8

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, previste nei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo nonché qualsiasi azione avviata nel suo contesto non alterano minimamente le competenze degli Stati membri delle Comunità di intraprendere azioni bilaterali con i paesi dell'Istmo centramericano nel settore della cooperazione economica e di concludere eventualmente nuovi accordi di cooperazione economica con questi paesi.

2. Ferme restando le disposizioni del trattato generale d'integrazione economica centramericana, i suoi protocolli e le altre convenzioni dell'integrazione economica centramericana, il presente accordo e le disposizioni adottate a norma del medesimo non debbono minimamente incidere sulla capacità dei paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana di avviare azioni bilaterali con gli Stati membri della Comunità nel settore della cooperazione economica e di concludere eventualmente nuovi accordi di cooperazione economica con questi Stati membri.

3. Ferme restando le disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2, le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri delle Comunità e i paesi dell'Istmo centramericano sempreché queste ultime siano incompatibili o identiche alle prime.

#### Esecuzione dell'accordo

##### Articolo 9

Ove necessario, le parti contraenti adotteranno le misure necessarie e prenderanno le iniziative del caso per conseguire gli obiettivi previsti nel presente accordo.

Sulla base del presente accordo, le parti potranno in particolare concludere accordi e protocolli derivati ai fini dell'esecuzione di programmi e di progetti specifici secondo le disposizioni previste nel presente accordo.

#### Applicazione territoriale

##### Articolo 10

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso previste, e dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato generale d'integrazione economica centramericana, nonché al territorio di Panama.

#### Periodo di validità

##### Articolo 11

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è applicabile per un periodo iniziale di cinque anni ed è automaticamente prorogato per periodi di due anni, fermo restando il diritto delle parti di denunciarlo con notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi dei suddetti bienni.

3. Il presente accordo può comunque essere modificato per reciproco consenso delle parti onde tener conto di eventuali nuovi elementi.

#### Lingue facenti fede

##### Articolo 12

Il presente accordo è redatto in otto esemplari, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

##### Articolo 13

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados apuseram a sua assinatura no final do presente acordo.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Udfærdiget i Luxembourg, den tolvte november nitten hundrede og femogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften November neunzehnhundertfünfundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε.

Done at Luxembourg on the twelfth day of November in the year on thousand nine hundred and eighty-five.

Fait à Luxembourg, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici novembre millenovecentottantacinque.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde november negentienhonderd vijfentachtig.

Feito no Luxemburgo, em doze de Novembro de mil novecentos e oitenta e cinco.

Hecho en Luxemburgo, el doce de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities


Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen


Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Consejo de las Comunidades Europeas




C. Cheysson


Por el Gobierno de la República de Costa Rica




Por el Gobierno de la República de El Salvador




Por el Gobierno de la República de Guatemala




Por el Gobierno de la República de Honduras



Por el Gobierno de la República de Nicaragua



Por el Gobierno de la República de Panamá



---

*ALLEGATO I***DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA AL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE**

La Comunità conferma l'importanza che il sistema delle preferenze generalizzate, da essa istituito conformemente alla risoluzione n. 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, riveste per l'espansione degli scambi dei paesi dell'Istmo centramericano.

Per facilitare ai suddetti paesi un impiego migliore e più vasto del sistema di preferenze generalizzate della Comunità, quest'ultima si dichiara disposta ad esaminare, in seno alla commissione mista, la possibilità di apportarvi ulteriori miglioramenti secondo modalità che permettano di tener conto degli interessi e della situazione economica di questi paesi.

A questo proposito, la Comunità prende atto del fatto che, quando sembrerà loro giunta l'occasione, i paesi dell'Istmo centramericano indicheranno quali prodotti rivestono per loro un interesse.

---

*ALLEGATO II***DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Conformemente a quanto affermato durante la riunione ministeriale di San José di Costa Rica del 28/29 settembre 1984, la Comunità intende contribuire per quanto possibile allo sviluppo economico e sociale della regione dell'Istmo centramericano.

In quest'ambito e in riferimento all'articolo 6 dell'accordo, essa ribadisce la propria intenzione di accordare un'assistenza prioritaria ai progetti d'interesse regionale e si dichiara disposta a fare in modo che l'aiuto globale concesso sotto varia forma alla regione dell'Istmo centramericano venga sostanzialmente aumentato durante il periodo iniziale dell'accordo e nell'ambito della realizzazione delle procedure comunitarie pertinenti.

---

## ALLEGATO III

## SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI TRASPORTI MARITTIMI

Signor Ministro,

mi prego confermare quanto segue:

riguardo ad eventuali ostacoli agli scambi commerciali che il funzionamento del trasporto marittimo potrebbe determinare per la Comunità ed i suoi Stati membri nonché per i paesi dell'Istmo centramericano, è stato concordato di cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti, eventualmente nell'ambito di una cooperazione attuata progressivamente secondo le rispettive competenze in materia di trasporti marittimi, intesa a promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome  
del Consiglio delle Comunità europee  
e degli Stati membri*

Signor Presidente,

mi prego confermare quanto segue:

riguardo ad eventuali ostacoli agli scambi commerciali che il funzionamento del trasporto marittimo potrebbe determinare per la Comunità ed i suoi Stati membri nonché per i paesi dell'Istmo centramericano, è stato concordato di cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti, eventualmente nell'ambito di una cooperazione attuata progressivamente secondo le rispettive competenze in materia di trasporti marittimi, intesa a promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per i  
paesi dell'Istmo centramericano*

---